**

**L. 7 ottobre 2014, n. 154**

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre.**

(GU n. 251 del 28 ottobre 2014)

-----------------------------------------------------------------------

(ESTRATTO)

Vigente al: 12-11-2014

**Art. 1**

*Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee*

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i

principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della

legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per

l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla

presente legge.

2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 del

presente articolo sono individuati ai sensi dell'articolo 31, comma

1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle

direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il

ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle

direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo

l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera

dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia

espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non

riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o

regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti

attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli

limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione

delle direttive stesse. Alla relativa copertura, nonché alla

copertura delle minori entrate eventualmente derivanti

dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi

fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si

provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della

legge 16 aprile 1987, n. 183.

**Art. 2**

*Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di*

*atti normativi dell'Unione europea*

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad

adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n.

234, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le

violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via

regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea

pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per

le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

**Allegato B**

**(Articolo 1, commi 1 e 3)**

...

2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno

2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli

idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (termine di

recepimento: 19 luglio 2015);

...

2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto

2013, che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto

riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle

acque (termine di recepimento: 14 settembre 2015);